



TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro designato, dott.ssa Antoniana Colli,
pronunciando nella causa n. 30139/2019 R.G.A.C. promossa ex art. 700 e ss.
c.p.c., da

[REDACTED] (AVV. V. LA CAVA)

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA** in persona del Ministro *pro tempore*,
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CASERTA**

non costituito

a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso proposto in via di urgenza, parte ricorrente chiedeva in via cautelare, dichiararsi la illegittimità e la nullità dell'articolo 13 punto IV CCNI per la mobilità docenti 2019/2020, nella parte in cui veniva stabilito che la precedenza di cui all'articolo 33 commi 3 e 5 della legge 104/1992 dovesse essere riconosciuta soltanto nell'ambito della mobilità provinciale e non in quella interprovinciale, con conseguente accertamento del diritto di precedenza ex articolo 33 commi 3 e 5 della legge 104/1992 in capo alla ricorrente, nella procedura della mobilità interprovinciale



(C. Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997, C. Cost. n. 372 del 2002).

Si condivide, sulla base di tali presupposti, la lettura offerta dal Tribunale di Lecce, secondo la quale *“la clausola pattizia appena citata, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente, che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave, alla sola mobilità annuale, escludendolo invece nella mobilità definitiva, deve ritenersi nulla, a norma dell’art. 1418 c.c., per contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 33 co. 5 l. 5.2.1992 n. 104, e conseguentemente deve essere disapplicata, dovendo accordarsi la precedenza ai dipendenti tutelati da detta norma rispetto agli altri dipendenti in ciascuna fase delle procedure di trasferimento, con il solo limite, derivante dall’inciso “ove possibile” contenuto nella citata norma, della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato”* (Tribunale di Lecce, ord. 13.08.2013, e prima ancora nell’ordinanza del 13.07.2008, confermata con sentenza del 10.07.2009).

Deve ritenersi, altresì, la sussistenza dell’ulteriore requisito del *periculum in mora*, atteso che trattandosi di trasferimento ottenuto nell’interesse del disabile, il tempo necessario per la definizione del giudizio di merito determinerebbe il concreto pregiudizio del diritto all’assistenza, specie ove si consideri che il posto cui aspira la ricorrente, potrebbe, nelle more, essere diversamente coperto dalla convenuta.

Il ricorso, pertanto, dovrà essere accolto come da dispositivo.

La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con condanna come da dispositivo.

PQM

- accoglie la domanda proposta e, per l’effetto, dichiara il diritto di precedenza *ex art. 33, comma 5 L. 104/92*, in favore della ricorrente, nelle operazioni di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria, anno scolastico 2019/2020, dalla provincia di Roma (Istituto comprensivo Frignani) alla provincia di Caserta, con riferimento alle sedi individuate nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa, e secondo l’ordine di preferenza ivi indicato, e per l’effetto, condanna parte convenuta ad effettuare il trasferimento, con decorrenza giuridica dal 01 settembre 2019;

